

Risposta n. 22

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212
- Trattamento IVA di un contributo annuo versato per un determinato servizio.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Azienda Alfa (nel prosieguo "*Azienda*") ha rappresentato che, in attuazione della disposizione di cui (...), recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito dalla legge (...), la Regione Beta (di seguito "*Regione*") ha stipulato con l'Istituto Gamma (di seguito "*Istituto*") una Convenzione con la quale è stata disciplinata la devoluzione al medesimo *Istituto* delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti (...).

Tale Convenzione prevede, tra l'altro, che le singole *Aziende* (...) debbano corrispondere all'*Istituto* un contributo prefissato, che potrebbe essere ridotto qualora, in base ad appositi protocolli operativi, le Aziende apportino risorse professionali, strumentali o logistiche.

L'*Istituto* eserciterà, quindi, le funzioni sopra menzionate avvalendosi delle proprie strutture e risorse umane nonché, eventualmente, delle risorse e del personale

delle Aziende indicate nel Protocollo Operativo concordato tra le *Aziende* stesse e l'*Istituto* (...).

Con la deliberazione (...), la *Regione* ha approvato la citata convenzione stipulata con l'*Istituto* relativa all'affidamento, per un periodo di due anni a decorrere (...), delle predette funzioni (...) relativamente alle Aziende (...).

L'articolo (...) della stessa convenzione prevede che "*L'affidamento delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente convenzione è a titolo oneroso*". Il successivo comma 2, inoltre, dispone che "*La Regione individua nelle Aziende (...) i soggetti tenuti a versare all'Istituto per lo svolgimento delle predette funzioni un contributo annuo nella misura così determinata: costo di euro (...) per (...), riferito all'anno precedente alla stipula della convenzione.*"

L'*Azienda* interpellante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile al predetto contributo annuo riconosciuto e versato all'*Istituto*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che, considerando il quadro normativo di riferimento di cui al citato (...), le somme (contributi) erogate dalle *Aziende* (...) all'*Istituto* non debbano considerarsi rilevanti ai fini dell'IVA:

- in quanto non aventi natura sinallagmatica;
- in quanto l'attività dell'*Istituto* ha carattere pubblico-autoritativo

Più in particolare, l'*Azienda* istante rappresenta che il quadro normativo di riferimento, nel cui ambito si colloca la Convenzione tra la *Regione* e l'*Istituto*, è costituito sia (...) e sia (...). Tale ultima disposizione, infatti, prevede che le Regioni "*anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento (...)*".

L'istante, inoltre, evidenzia che a seguito della citata convenzione, l'*Istituto* si

appropria in via esclusiva di una funzione che in passato esercitava congiuntamente con l'*Azienda* mediante un processo, coerente con la legislazione vigente, volto ad evitare la frammentazione tra più Amministrazioni e favorendo lo svolgimento del rapporto tra (...), posto che l'*Azienda* è chiamata unicamente a mettere a disposizione dell'Istituto le somme previste dalla Convenzione. Anche tale aspetto appare rilevante al fine di escludere la natura sinallagmatica del rapporto tra Azienda e Istituto, posto che l'azienda è chiamata unicamente a mettere a disposizione dell'Istituto le somme previste dalla convenzione.

La suesposta conclusione, a parere dell'*Azienda*, è giustificata dalla ulteriore circostanza che la *Regione* ha affidato, tramite la suddetta convenzione, all'*Istituto* non lo svolgimento di un servizio bensì l'attribuzione di funzioni pubbliche concernenti (...); l'attività posta in essere prima dalle ULSS e adesso dall'*Istituto* rappresenta, quindi, un'attività avente natura pubblico-autoritativa, ossia un'attività posta in essere dall'*Istituto* quale "*pubblica autorità*", in sostanza nell'esercizio di un dovere-potere istituzionale e in regime di monopolio.

In altri termini, sostiene l'interpellante, è di tutta evidenza la natura pubblicistica della certificazione rilasciata dall'*Istituto*, nonché la circostanza che, oltre l'*Istituto* non vi sono altri soggetti che possono esercitare simili funzioni di (...) e che, quindi, lo svolgimento di detta attività non è certamente distorsiva della concorrenza.

Pertanto, a parere dell'*Azienda* interpellante, le somme erogate dalla stessa all'*Istituto* hanno natura di contributo per lo svolgimento di un'attività di carattere pubblicistico-autoritativo e, in quanto tale, escluse dall'IVA, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine della soluzione del quesito proposto, circa il corretto trattamento IVA da riservare alle somme/contributi erogate dall'*Azienda* all'*Istituto*, occorre individuare la

sussistenza dei presupposti impositivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vale a dire dei presupposti soggettivo e oggettivo considerando, nel caso di specie, soddisfatto quello territoriale .

Per quanto attiene alla determinazione del presupposto soggettivo, l'articolo 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, al paragrafo 1, prevede che *"gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.*

Detta disposizione trova un riscontro nell'articolo 4, comma 5, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce, tra l'altro, che non sono considerate attività commerciali *"le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità"*

Nella fattispecie in esame, dalla deliberazione della Giunta Regionale (...), emerge che:

- la *Regione*, sulla base di quanto previsto dall'articolo (...), affida all'Istituto, tramite convenzione, le funzioni (...) delle *Aziende (...)*;
- la competenza attribuita all'*Istituto* (...) ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti (...);
- le *Aziende* per le domande pervenute dal (...) e per il periodo di vigenza della Convenzione (durata 2 anni) non esplicheranno più alcuna attività connessa all'esercizio di dette funzioni (...);
- l'affidamento di dette funzioni è a titolo oneroso;
- le *Aziende* sono individuate quali soggetti tenuti a versare un contributo annuo

nella misura innanzi considerata;

- l'Istituto eserciterà le predette funzioni avvalendosi delle proprie strutture e risorse umane nonché, eventualmente, delle risorse e del personale delle Aziende indicate nel protocollo operativo.

L'Istituto sembra svolgere, quindi, dette funzioni in virtù della delega di funzioni consentita dall'articolo (...). Tali funzioni, sono svolte dall'Istituto "*nell'ambito di attività di pubblica autorità*" dal momento che;

- gli accertamenti (...) in questione possono essere espletati solo dall'Istituto delegato. Nessun altro soggetto, nell'ambito territoriale di pertinenza, può accertare la sussistenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e disabilità;

- solo dagli esiti di tali accertamenti dipendono le erogazioni delle provvidenze pubbliche e gli altri benefici riconosciuti dalla legge discendenti dall'accertamento (...);

- lo svolgimento delle funzioni delegate si inserisce in un rigido procedimento amministrativo nel quale sono disciplinate rigorosamente modalità, tempi, composizione degli organi, responsabilità, sub-procedimenti. Si tratta, quindi, di un tipico procedimento amministrativo;

- i soggetti preposti allo svolgimento delle funzioni tecniche delegate all'accertamento dei requisiti sanitari rispondono quali pubblici ufficiali per le relative attestazioni, anche sotto il profilo penale.

Per le suesposte considerazioni, si condivide quanto affermato dall'istante in ordine alla circostanza che l'attività posta in essere dall'*Istituto* abbia carattere pubblico-autoritativo, poiché posta in essere quale "*pubblica autorità*", nell'esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di concorrenza.

Ne consegue che, ai fini dell'IVA, conseguentemente, il contributo erogato dall'*Azienda* istante all'Istituto a fronte dell'espletamento di dette funzioni, è escluso dal

campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)